



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26/05/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 4 maggio 2011, n. 121

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 22,50MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso;
- stazione elettrica di Manfredonia (autorizzata con Atto Dirigenziale n. 75 del 2011);
- cavidotto e stallo di connessione;

da realizzarsi nel Comune di Carapelle (Fg), contrada "Spartivento, Trionfo, Bonassisi", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.

Società: Eolica Italiana S.r.l. con sede legale in Foggia, via Mario Forcella, n. 14 - P. I.V.A. n. 03490690710.

Il giorno 4 Maggio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'Art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo Art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'Art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato Art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Eolica Italiana S.r.l. avente sede legale in Foggia, via Mario Forcella, n. 14 - P. I.V.A. n. 03490690710, con nota acquisita agli atti in data 21.04.2008 prot. n. 4319 ai sensi dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 30 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel comune di Carapelle (Fg), contrada "Spartivento, Trionfo, Bonassisi";
- in data 30.03.2007 la Società Eolica Italiana S.r.l. presentava all'Assessorato Regionale all'Ecologia un progetto di 20 macchine, per una potenza di 50 MW, per la procedura di valutazione integrata;
- con la Deliberazione della Giunta del 03.09.2007, il Comune di Carapelle si è espresso in merito al progetto dell'impianto, ritenendo 8 dei 20 aerogeneratori previsti non compatibili con lo sviluppo urbanistico del territorio; in coerenza a quanto espresso nella Deliberazione, la Società rimodulava il progetto, prevedendo 12 aerogeneratori per una potenza complessiva di 30 MW, facendone comunicazione al Servizio Ecologia della Regione Puglia.
- il Servizio Ecologia della Regione Puglia - Ufficio Via e Politiche Energetiche, in data 14.01.2009, esprimeva parere favorevole alla compatibilità ambientale, con le prescrizioni nella stessa dettate, per 9 dei 12 aerogeneratori del progetto per la realizzazione dell'impianto da fonte eolica; gli aerogeneratori ammessi sono quelli aventi le seguenti coordinate (Gauss - Boaga fuso Est):

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

C20 2572493 4576402
C19 2572844 4576423
C18 2572738 4576817
C17 2574036 4577150
C16 2574301 4576842
C14 2574274 4577478
C4 2580637 4579508
C3 2581178 4579854

- la Società Eolica Italiana S.r.l., con nota acquisita agli atti del Servizio Energia - Ufficio Energia e Reti Energetiche in data 06.08.2009 prot. n. 8806, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 22,5 MW, rimodulato in seguito alla procedura di screening ambientale, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel comune di Carapelle (Fg), contrada "Spartivento, Trionfo, Bonassisi";
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 13784 del 14.12.2009 comunicava agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti, di aver formalmente avviato il procedimento. Con la stessa nota invitava la Società al deposito presso lo scrivente Ufficio del certificato di destinazione urbanistica aggiornato con esplicito riferimento alla presenza di vincoli faunistici ricadenti nelle aree interessate dall'impianto;
- la Società Eolica Italiana S.r.l., con nota del 12.01.2010 prot. n.404, depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo la documentazione integrativa richiesta relativa al progetto di cui trattasi;
- la Società Eolica Italiana S.r.l. il 20.01.2010, con nota acquisita al protocollo in data 16.02.2010 n. 2468, dichiarava l'avvenuta trasmissione agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi di una copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento, e allegava copia delle lettere di trasmissione;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 1761 del 04.02.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 08.03.2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica -con nota prot. n. 4240 del 12.08.2010 "ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P., nei termini di seguito esplicitati:

- per gli aerogeneratori C1, C3, C4, C14, C16, C17, C18, C19, C20;
- per la sottostazione elettrica 30/150 Kv ubicata nel Comune di Manfredonia;
- per le opere interrato di connessione elettrica interna al parco eolico e di connessione alla sottostazione elettrica 30/150 Kv e alla stazione elettrica 380/150 entrambe ubicate nel Comune di Manfredonia.

Si prescrive inoltre, ai sensi dell'articolo 10 comma 1) del Regolamento Regionale n. 16/06 e della Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23/01/2007, che a fine ciclo vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
- siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste ecc:);
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno all'uso agricolo preesistente.

In relazione alla presenza lungo il tracciato delle opere di connessione interna di zone archeologiche (tratturi), si rappresenta la necessità da parte di codesto ufficio di acquisire ai fini paesaggistici il parere della competente soprintendenza".

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP. con nota prot. n. 96812 del 04.11.2010 esprime parere favorevole a condizione che "si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a

dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art 16 del T.U. 327/'01".

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG con nota prot. n. 25424 del 18.03.2010 rileva "che per la messa in opera del cavidotto sono previste interferenze con dei corsi d' acqua naturali, e/o in parte artificiali, in quanto sistemati idraulicamente con i fondi della bonifica e come tali mantenuti dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, che, per conto della Regione, ne cura la manutenzione. (...) L' Ufficio, sulla base dell' istruttoria effettuata, ritiene anzitutto opportuno prescrivere delle condizioni tecniche di esecuzione che si condensano nelle seguenti:

" Mantenere per l'intero alveo dei corsi d'acqua attraversati "Torrente Carapelle", Canale "Biasifiocco", braccio del "Canale Trionfo", lo stesso "Canale Trionfo", il "Canale Pidocchiosa", il "canale Piluso", il "canale Pescia", il "canale Carapelluzzo" e del "Canale di Macchia Rotonda" ed oltre le sponde, la profondità minima di Mt. 2,00 di posa del cavidotto con la sonda teleguidata;

- Estendere la fascia di emersione, per entrambi i lati del canale, almeno di 5,00 mt;
- Apporre agli estremi di emersione, cippi di segnalazione.

Al riguardo della specifica prescrizione attinente la tutela delle fasce laterali dei sopradetti corsi d'acqua si evidenzia la difficoltà da parte dei soggetti gestori della linea elettrica a conservare le consigliate paline di segnalazione ed ammonimento di pericolo, che generalmente sono oggetto di atti vandalici.

Sotto tale specifico aspetto, oltre alla usuale prescrizione di opere fisse che individuano i capisaldi esterni ai corsi d' acqua la presenza di linee elettriche interrato, con il tipo di rischio ed il verso della linea, quest' Ufficio ritiene di poter ottemperare agli obblighi di sicurezza ed esercizio dei corsi d' acqua, imponendo l'obbligo di apporre specifici cippi identificativi, anche lapidei orizzontali o ciclopici, ovvero con l'ammarrare di piastre metalliche di pericolo che contengano la segnalazione lo specifico pericolo di folgorazione e l' Ente che è tenuto a farne osservare l'integrità.

Con ciò significa che l'Ufficio esprime parere favorevole all' approvazione.

Con riguardo agli altri aspetti, avendo l'Ufficio specifici compiti di Polizia delle Acque, nonché di Tutela delle stesse e l'Amministrazione negli aspetti dominicali, per gli attraversamenti la legge dispone, giusta gli artt. 120 e 125 del R. D. 11.12.1933 nr. 1775, l'obbligo di corrispondere un canone annuale, in favore della REGIONE PUGLIA, giusta l'Art. 89 del Dlgs 31.3.1998 nr. 112, attuato con DPCM 12.10.2000, in vigore dal 2001."

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Foggia con nota prot. n. 21513 del 08.03.2010 ritiene che l'impianto eolico sia conforme alle norme e "pertanto non lesivo per il contesto agricolo nel quale deve essere realizzato".

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione di Foggia con nota prot. n. 6385 del 31.07.2009 comunica che le aree interessate "non sono vincolate ai sensi dell'Art. 1 del RDL 3267/23. Restano ferme le norme e le modalità autorizzative di questo Servizio Foreste di cui al Regolamento Regionale n. 10/2009, valide su tutto il territorio regionale, inerenti l'eventuale taglio di piante di interesse forestale, anche singole."

- ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Foggia con nota del 08.03.2010 "esprime parere favorevole relativamente al progetto".

- PROVINCIA DI FOGGIA - Settore Viabilità - Ufficio Concessioni con nota prot. n. 36479 del 09.07.2010 "rilascia Parere Preventivo Favorevole. Per l'esecuzione materiale dei lavori è necessario presentare presso questo Ente regolare istanza come previsto dal C.d.s."

- COMUNE DI CARAPELLE con modulo parere del 05.03.2010 comunica che "trattasi di progetto compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti".

- COMUNE DI MANFREDONIA con modulo parere del 08.03.2010 "esprime parere favorevole evidenziando che il cavidotto interessa aree del territorio del Comune di Manfredonia con i seguenti vincoli: PUTT - ATD:

- Tratturello Foggia Zapponeta (area annessa);

• Canale Carapelluzzo - Canale del Cervaro”.

- ASL FOGGIA - Servizio Igiene e Sanità Pubblica con nota Prot. n. 223/22 del 05.03.2010 “rilascia parere preventivo favorevole, in linea igienico-sanitaria, al progetto a condizione che: vengano assicurate dagli elettrodotti le fasce di rispetto da edifici destinati ad uso residenziale; vengano previsti pozzetti di raccolta laddove è possibile lo sversamento di liquidi inquinanti e/o olii”.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, e Foggia con nota Prot. n. 1621 del 11.03.2010 “presa visione della documentazione cartografica prodotta da codesta Società, fa presente che l’impianto eolico in oggetto non interessa ambiti paesaggistici statali e pertanto non si ritiene di dover esprimere alcun parere di competenza. Per quanto riguarda il tracciato del cavidotto di collegamento alla futura stazione di trasformazione in località Macchia Rotonda (agro di Manfredonia) ed ulteriore collegamento alla stazione Terna, si fa presente che, dalla lettura della “Planimetria generale” e relative Tavole PUTT/paesaggio, si evince che il medesimo, oltre ad attraversare beni archeologici “Tratturi” (e per il quale questo Ufficio si riserva di trasmettere le proprie considerazioni in via endoprocedimentale alla Direzione Regionale per i Beni Culturali, per il definitivo parere di competenza) interferisce anche con corsi d’acqua pubblici (Torrente Carapelle, Canale Trionfo, Canale La Pidocchiosa, Canale Peluso, Canale Pescia, Canale Carapelluzzo, Canale Macchia Rotonda). Per quanto sopra, tenuto conto che per la realizzazione dei suddetti attraversamenti si ricorrerà alla posa di cavidotti utilizzando “un tubo protettivo in polietilene flessibile Tipo Corrugato” e considerato che con tale operazione i corsi d’acqua in argomento non subiranno alcuna alterazione a raso, questa Soprintendenza ritiene, per quanto di competenza sotto l’aspetto paesaggistico, di poter esprimere parere favorevole”.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto con nota Prot. n. 3669 del 05.03.2010 “fa presente che le aree interessate dal progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs 42/04. In relazione, comunque, all’insistenza dell’impianto e delle opere connesse in un comparto territoriale di evidente interesse archeologico, appare indispensabile adottare nella realizzazione delle opere del parco particolari misure cautelari. Puntuale indicazioni sul possibile interesse archeologico di alcune aree e sulla necessità di procedere ad attività di archeologia preventiva emergono dalla carta del rischio archeologico acquisita il 19.05.06 con n. 6112, con gli esiti delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni. Sulla base delle segnalazioni acquisite, occorrerà procedere alla verifica delle possibili evidenze in prossimità dello svincolo sulla S.P. 81 e nelle particelle prossime a Masseria il Trionfo. Si rappresenta che, nell’ambito della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, l’elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti in possesso del diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, qualificati all’attività di raccolta dei dati. Si rammenta che le operazioni di scavo dovranno essere affidate a ditta in possesso degli specifici requisiti della categoria di riferimento OS 25.”

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Energia - Direzione Regionale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli con nota Prot. n. 1143 del 04.03.2010 ribadisce il nulla osta alla realizzazione dell’impianto espresso in precedenza, in quanto la linea elettrica “attualmente” non interessa zone vincolate da titoli minerari. Detto nulla osta è rilasciato a “condizione che la Società Eolica italiana Srl si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all’atto della costruzione dello stesso, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti”.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata con nota Prot. n. 659 del 18.01.2010 “rilascia ai sensi dell’art 113 del R.D. n.1775 dell’l 1.12.1933, il NULLA OSTA PROVVISORIO alla costruzione per rimpianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell’intero impianto elettrica sopra citato è subordinato all’approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc. Tali elaborati, che codesta Società

presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata. Il presente NULLA OSTA PROVVISORIO viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla ELIOS 81 Srl in data 26/10/2010 e registrato a GIOIA DEL COLLE (BA) senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 01/08/2003 n. 259”.

- Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio con nota Prot. n. M_D/GGEN/02/421534/262/C285-3-2009/11 del 21.02.2011 comunica che “acquisiti i pareri degli organi territoriali di Forza Armata, (...) questa Direzione Generale esprime, per quanto di competenza, il proprio nulla osta all'installazione dell'impianto fotovoltaico in argomento, a condizione che la società si attenga alle direttive (allegate al foglio n. 146/394/4422 del 09.08.2000 di Stamadifesa) riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura. Tenuto conto, che la zona interessata ai lavori non risulta essere stata bonificata, il presente nulla osta è condizionato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica dell'area in questione da parte della ditta appaltatrice dei lavori in oggetto. A tale riguardo, la società dovrà assumere immediati contatti con il competente 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Napoli, cui la presente è diretta per conoscenza.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo, per il proprietario dell'opera, di dotare con immediatezza l'impianto della prescritta segnalazione; di comunicare formalmente almeno 30 gg. prima dell'inizio dei lavori, con lettera raccomandata, al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) Aeroporto di Pratica di Mare 00040 Pomezia (Roma) le caratteristiche ed i dati tecnici dell'opera, necessari per la relativa rappresentazione sulle carte aeronautiche ed al quale rendere note, altresì, le eventuali avarie che dovessero verificarsi agli impianti di segnalazione.”

- Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale Sud e Sicilia - U.S.T.I.F. con nota Prot. n. 0756 del 23.02.2010 comunica che “è da ritenersi non interessato al procedimento”, in quanto la propria competenza è relativa “ad opere da realizzare o modificare a distanza ridotta e/o attraversanti un impianto di trasporto pubblico ad impianto fisso di propria competenza”.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Foggia con nota Prot. n. 2622 del 26.02.2010 “comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica non sono assoggettati all'ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al D.M. 16/02/82 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato all'ottenimento del predetto documento autorizzativo di prevenzione incendi. (...). Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DM 16.2.82, il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 37/98, sia per quanto attiene la preventiva acquisizione del parere di conformità da parte di questo Comando sul progetto delle opere di adeguamento oltre che, a lavori ultimati, la presentazione della prescritta richiesta di sopralluogo per l'ottenimento del richiamato documento autorizzativo di prevenzione incendi. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento. Si resta comunque a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni e/o chiarimenti, nonché per ogni contributo collaborativo ritenuto utile nell'ambito delle competenze istituzionali al C.N.VV.F, come indicate nel citato D. l.vo n. 139/06..

- Autorità di Bacino della Puglia con nota Prot. n. 2502 del 08.03.2010, acquisiti gli elaborati progettuali relativi all'impianto ed alle opere di connessione e gli elaborati integrativi richiesti, e analizzata la documentazione complessivamente resa disponibile “ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che siano compatibili con le previsioni del PAI approvato i lavori

relativi alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22.5 Mw in località "Sparavento - Trionfo - Bonassisi" nel Comune di Carapelle (FG) costituito da n.9 aerogeneratori, una sottostazione elettrica 30/150 Kv, una stazione elettrica 380/150, i tratti di strada di nuova realizzazione a servizio degli aerogeneratori, una rete elettrica interrata a 30 Kv della lunghezza di circa 33 Km, una rete elettrica interrata a 150 Kv della lunghezza di circa 0.5 Km, le opere di sistemazione idraulica del canale fatta eccezione delle strade di nuova costruzione a servizio degli aerogeneratori contrassegnati con il n. 1 e con il n. 18, a condizione che:

- le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- le sezioni idrauliche interessate dagli scavi per la posa del cavidotto siano ripristinate in modo da non modificare le condizioni preesistenti, mantenendo invariate forma dimensioni e scabrezza dall'alveo;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate
- con riferimento ai tratti di cavidotto ricadenti in area ad alta pericolosità idraulica (area AP) durante il ripristino dello scavo la parte superiore della trincea sia adeguatamente protetta con materiali non erodibili (tipo materassi reno), lasciando al Responsabile del Procedimento la possibilità, attraverso opportune verifiche idrauliche, di certificare che le forze di trascinamento della piena duecentennale non determinano l'asportazione dei materiali posti a protezione superficiale della trincea; in tal caso il materasso reno potrà essere sostituito da altro provvedimento idoneo a proteggere il riempimento della trincea medesima;
- con riferimento al restringimento localizzato delle sezioni per la presenza dei nuovi attraversamenti, sia garantito che le strutture degli stessi non risentano dei fenomeni erosivi.
- si analizzi la stabilità dell'alveo in relazione alle azioni di trascinamento generate dai deflussi idrici e che in relazione a ciò siano adottati i dovuti accorgimenti progettuali.

(...) In merito al tratto di strada di nuova costruzione a servizio dell' aerogeneratore 1, non ravvisando le condizioni di non delocalizzabilità della stessa, la Società Eolica Italiana al fine di ottenere da questa Autorità il relativo parere di conformità al PAI (al momento non ottenuto) potrà proporre un diverso percorso che non interessi aree classificate ad "Alta Pericolosità Idraulica. Infine, per quanto riguarda il tratto di strada di nuova costruzione a servizio dell' aerogeneratore 18 la società Eolica Italiana potrà, al fine di ottenere il relativo parere di conformità al PAI (al momento non ottenuto), valutare se presentare a questa Autorità elaborati progettuali dell'opera di attraversamento, dimensionata in condizioni di sicurezza idraulica (franco di 1m oltre la piena duecentennale) in coerenza con i risultati rinvenuti dalla "Relazione idraulica integrativa" trasmessa con la succitata nota n.2451, ovvero soluzioni alternative totali o parziali del tracciato stradale."

La Società, in data 19.03.2010, con nota acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 3084, ha trasmesso ad Autorità di Bacino "documentazione integrativa costituita dalla relazione tecnica dalle planimetrie dai profili longitudinali e dalle sezioni stradali dei tratti di strada di nuova costruzione a servizio degli aerogeneratori C1 e C 18 e in data 03/05/2010 ha presentato brevi manu la documentazione sostitutiva costituita dalla planimetria, dal profilo longitudinale e dalle sezioni stradali del succitato tracciato di strada a servizio dell' aerogeneratore C 18". In questa nota riportava le nuove coordinate dell'aerogeneratore C 18, in sostituzione delle precedenti: N 4576835,0566 - E 2572744,1864.

La Società, in data 04.06.2010, ha trasmesso una copia degli elaborati anche all'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, acquisita al protocollo con n. 8655.

L'Autorità di Bacino della Puglia, acquisita la documentazione integrativa, con nota prot. n. 5208 del 05.05.2010 esprime il parere definitivo, con il quale comunica che:

- “in riferimento al tratto di strada a servizio dell’aerogeneratore contrassegnato con la sigla C1 in località “Bonassisi” la Società Eolica Italiana ha proposto un diverso percorso che non interessa aree classificate ad “Alta Pericolosità Idraulica” e che corre quasi parallelamente al precedente ad una distanza circa di 270m attraversando la particella 46 del foglio 2 del NCT del comune di Carapelle.

- in riferimento al tratto di strada a servizio dell’aerogeneratore contrassegnato con la sigla C18 località “Sparavento” è stata prevista un’opera di attraversamento dell’impluvio naturale.

Questa Autorità ritiene per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che i lavori relativi ai tratti di strada a servizio degli aerogeneratori C1 e C18 siano compatibili con le previsioni del PAI approvato con tutte le prescrizioni riportate nella nota n. 2502 del 08/03/2010.”

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata con nota Prot. n. 15084 del 06.03.2010 “ritiene che le modalità di attraversamento degli alvei, con opportune prescrizioni, siano idonee ad evitare pregiudizi e/o inibizioni per l’attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori, fermo restando la necessità di acquisire l’autorizzazione alla esecuzione dei lavori stessi da parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale e di ottemperare alle eventuali prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte, e sotto l’osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) i punti di immersione e di riemersione della perforazione teleguidata devono essere collocati ad una distanza dai cigli degli alvei non inferiore a mt. 5.00, salvo più severa prescrizione eventualmente imposta dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale;

- 2) la precedente distanza di mt. 5.00 deve essere rispettata anche rispetto al confine catastale della proprietà demaniale;

- 3) alla distanza minima di mt. 5.00, come definita ai precedenti punti 1) e 2), devono essere collocate anche le paline di segnalazione ed ogni altro eventuale manufatto;

- 4) le paline di segnalazione, per esigenze di uniformità, devono avere altezza fuori terra di mt. 2.00 e devono essere opportunamente ammorsate in idonei blocchi di ancoraggio;

- 5) nei tratti in cui il cavidotto si sviluppa in parallelo all’alveo dei corsi d’acqua il cavo di posa deve essere ubicato a distanza non inferiore a mt 5.00, salvo più severa prescrizione eventualmente imposta dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale, sia dai cigli reali che dal confine catastale della proprietà demaniale;

- 6) in fase di redazione del progetto esecutivo, e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve essere precisata esattamente la posizione del cavidotto in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d’acqua e deve essere indicata la relativa distanza dai ponti stradali;

- 7) l’inizio dei lavori deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale preposto di effettuare la sorveglianza ed i controlli di rito.”

- Comando Militare Esercito “PUGLIA” con nota Prot. n. 19784 del 18.11.2009 concede “il NULLA OSTA di Forza Armata subordinatamente all’effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell’area in questione, comunicando a questo Comando l’avvenuta effettuazione degli stessi”.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto con nota Prot. n. 34907 del 04.08.2009 “rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle opere connesse indicate in argomento. Si ritiene opportuno, tuttavia, sottolineare l’esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall’Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l’identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota.”

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. / III Regione Aerea con nota Prot. n. 62925 del 15.12.2009 “rilascia il nulla osta dell’AM., per gli aspetti demaniali di competenza. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento “b”.”.

- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con nota Prot. n. 11866/DIRIGEN/AOC del 19.02.2010 comunica che "il parco eolico non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

- segnaletica diurna: le pale dovranno essere verniciate con n° 3 bande rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse. Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m. Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m, la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa). La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.

- segnalazione notturna: le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa. Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione. Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.

Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e la data di fine lavori con un anticipo di almeno 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di BARI BRINDISI, all'ENAV e all'AERONAUTICA MILITARE C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa allo scrivente Ufficio. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori dovranno pervenire i dati definitivi al progetto contenente: coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS - 84 di ogni aerogeneratore; altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala); quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota del terreno); eventuale segnaletica ICAO, (diurna e notturna) adottata, secondo quanto previsto da ENAC. Infine, qualora codesta Società ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l'impatto ambientale potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi. Si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione del suddetto parco eolico corredato con le predette prescrizioni."

- Acquedotto Pugliese S.p.A. con nota Prot. n. 112957 del 04.09.2009, comunicava che

"Dall'esame del progetto si è riscontrata (...) un'interferenza tra i cavi di convogliamento dell'energia prodotta, posizionati sulla "strada vicinale Perazziello", e la "Condotta di alimentazione dell'abitato di Carapelle", precisamente nel punto in cui questa attraversa detta strada in adiacenza alla pArt. 120 del F°8 del Comune di Carapelle.

L'attraversamento alla condotta, in ghisa del diametro 125 mm posata ad una profondità media dal p.c. di metri 2,00-2,50, dovrà essere realizzato "in sottopasso ed a distanza non inferiore a cm. 50 dalla generatrice inferiore della condotta; i cavi dovranno essere posti in apposito tubo protettore debitamente segnalato, mentre all'esterno dovrà opporsi adeguata segnaletica circa l'esistenza del cavidotto". Per quanto di competenza, si esprime quindi, nulla-osta tecnico alla realizzazione dell'attraversamento nel rispetto delle prescrizioni succitate."

- SNAM Rete Gas con nota Prot. n. 225 del 29.04.2010 comunica che, vista l'interferenza delle opere previste con due metanodotti, rilascia il nulla osta a condizione che "siano accettate e rispettate le seguenti prescrizioni:

- L'eventuale rete di terra del cavidotto, costituita da treccia di rame, in corrispondenza degli

attraversamenti con i nostri metanodotti dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno m 6 per parte dall'asse della condotta;

- Nell'attraversamento la distanza minima misurata in senso verticale fra le superfici affacciate non potrà essere inferiore a cm 50;
- In corrispondenza degli attraversamenti in sovrappasso della nostra condotta con i cavidotti questi ultimi non dovranno essere posati in tubo portacavo ma con cavi liberi per una lunghezza di almeno metri 3 per parte dell'asse della condotta.
- In corrispondenza delle intersezioni della viabilità in progetto con il metanodotto, alla presenza del nostro personale Snam Rete Gas del Centro di Foggia, previo picchettamento dell'asse del metanodotto, dovranno essere definite le soluzioni tecnico/economiche adeguate per la messa in protezione della condotta;
- In corrispondenza dei tratti in parallelismo con i nostri metanodotti, tutte le vostre opere ivi compreso eventuali strade e pozzetti, dovranno essere realizzate al di fuori delle fasce asservite;
- Le attività di scavo in prossimità dei metanodotti dovranno essere realizzate a mano e in presenza del personale del ns. Centro di Manutenzione di Foggia.

Si precisa la validità dell'eventuale autorizzazione è subordinata alla verifica, al rispetto delle distanze, dimensioni, caratteristiche tecniche e costruttive sopra citate.

Resta inoltre inteso che:

- Eolica Italiana S.r.l., si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti dalla stessa Eolica Italiana S.r.l, ivi compreso quelli che dovessero verificarsi sull'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente nota;
- Eventuali nostri interventi sulla tubazione e/o sulle ns. opere che dovessero interferire in qualche modo con le Vs. opere insistenti ed ubicate all'interno della fascia asservita rispettivamente di 39 m e 22 m coassiali alle condotte, saranno eseguiti senza richiedere la vostra preventiva autorizzazione ed i relativi ripristini delle opere o manufatti eventualmente denunciati dovranno essere effettuati a Vostra cura e spese;
- Nel corso dei lavori, eseguiti da Eolica Italiana S.r.l, nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o intervento di qualsiasi genere (ivi compreso l'utilizzo di trivelle, battipalo o attrezzature simili) potranno essere effettuati entro la fascia asservita rispettivamente di 39 m e 22 m coassiali alle condotte in esercizio; a tal proposito dovranno essere definite e verbalizzate le "procedure di esecuzione dei lavori tra il centro Snam Rete Gas di Foggia e Eolica Italiana S.r.l., competenti e responsabili in materia".

- RFI SpA - Ferrovie dello Stato con nota Prot. n. 1064 del 03.03.2010 comunica il proprio "parere favorevole di larga massima circa la fattibilità "delle opere proposte, interferenti con l'infrastruttura ferroviaria con l'attraversamento inferiore interrato al km. 542+712 della linea Bologna - Lecce. Si precisa che il presente parere non autorizza l'esecuzione e delle opere interferenti in argomento; tale autorizzazione potrà essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento della relativa istruttoria in cui sarà accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, e siano stati compiuti i consueti adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con conclusiva stipula di apposita convenzione tra le parti a cura della società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A.. Per tale iter autorizzativo dovrà essere predisposto relativo progetto esecutivo, firmato dal progettista e dal richiedente, in particolare contenente:

- il riferimento alla progressiva chilometrica ferroviaria interessata;
- stralcio planimetrico e catastale di dettaglio, in scala opportuna;
- sezioni longitudinale e trasversale per l'attraversamento, opportunamente quotate con distanze dai binario e dal confine ferroviario e quote rispetto al piano del ferro del binario;
- dettagli degli eventuali pozzetti e loro posizione rispetto alla linea ferroviaria;
- modalità di esecuzione dell'attraversamento e delle opere di scavo, tenendo conto che ogni

lavorazione sarà eseguita in presenza di esercizio ferroviario e compatibilizzata con le caratteristiche dell'infrastruttura.

Non dovrà essere modificata l'attuale regimentazione idrica lungo la sede ferroviaria.

- ANAS SpA con nota Prot. n. 38336 del 05.11.2009 rappresenta che l'Area Tecnica Esercizio dello scrivente Compartimento ha espresso parere favorevole di massima alla realizzazione dell'impianto in oggetto subordinatamente alle seguenti prescrizioni.

Gli attraversamenti trasversali 4-5 al km. 691+800 e 2 - 3 in corrispondenza della complanare lato monte (così come riportati e nominati nella suddetta Tav. A-2e) dovranno essere realizzati con tecnica "spingi Tubo" o "sonda teleguidata" e, a monte e a valle degli stessi, dovranno essere realizzati adeguati pozzetti di ispezione collocati fuori dalla fascia di pertinenza stradale ai sensi dell'Art. 66 e. 2 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.S.

Gli attraversamenti longitudinali 1-2 e 5- 6 che interessano la viabilità complanare dovranno essere realizzati al piede del rilevato stradale e, pertanto, fuori dalla pavimentazione bitumata, dalla banchina e dall'arginello. Per gli attraversamenti longitudinali dovranno essere realizzati adeguati pozzetti d'ispezione con un intervallo di 500 m. uno dall'altro in modo tale da garantire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che comporti manomissione del corpo stradale.

- Terna SpA con nota prot. n. 218 del 22.06.2009 ha fornito quale soluzione tecnica minima generale di connessione il collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica 380/150 kV da inserire in entra - esce alla linea a 380 kv "Foggia - Andria". Tale soluzione è stata accettata dalla Società in data 13.07.2009.

Terna SpA, a seguito della documentazione acquisita relativa alla progettazione delle opere RTN necessarie per la connessione, con nota prot. n. 2089 del 19.02.2010 comunicava alla Società che sarebbe stato necessario "utilizzare il medesimo impianto di utenza per la connessione di altre società ivi presenti, evidenziando altresì le modalità di collegamento presso tale impianto di utenza".

Terna SpA, acquisite in data 04.03.2010 le integrazioni al progetto delle opere di connessione alla rete dell'impianto di produzione in oggetto, con nota prot. n. 3169 del 11.03.2010 comunica di aver preso atto dell'accordo siglato dalla Società Eolica Italiana con la Società DEVELOP S.r.l. "circa l'utilizzo delle medesime infrastrutture per la connessione, nel quale individuate la medesima Società DEVELOP S.r.l. quale unico soggetto che abbia il compito e la responsabilità di gestire la parte comune dell'impianto di utenza per la connessione e che sia l'unica interfaccia verso Terna relativamente all'esercizio della stessa".

In relazione al progetto dell'impianto per la connessione comunica "che lo stesso è da considerarsi rispondenti ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete", fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle opere di utenze rimangono nella esclusiva responsabilità della Società. I trasformatori AT/MT dovranno essere del tipo YNd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno. Relativamente alle apparecchiature di protezione da installare sullo stallo utenze nonché ai telesegnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della Centrale sul sistema di controllo di Terna, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, sarà cura della Società prendere accordi con l'unità Terna Dispacciamento (AES) di Napoli, anche al fine di stipulare il Regolamento di esercizio. Infine, in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni ed all'acquisizione dei titoli di proprietà delle aree su cui ricadono i nuovi impianti RTN, sarà necessario, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione, richiedere alla scrivente la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione."

RILEVATO che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Ecologia - Ufficio programmazione, Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S. in data 26.04.2010 acquisiva al protocollo, con n. 5874, la documentazione trasmessa dalla Società relativa allo spostamento dell'aerogeneratore C 18. Successivamente, in data 09.09.2010 con nota prot. n. 11797 comunicava che "con riferimento

alla corrispondenza intercorsa in oggetto, relativa alla richiesta di variazione di circa 19m dell'ubicazione dell'aerogeneratore n. 18, già assentita agli esiti della Determinazione dirigenziale n. 3 del 14/01/2009, (...) si ritiene di poter confermare l'espressione del parere favorevole già espresso, con le stesse prescrizioni, alle coordinate aggiornate così espresse, nel s.d.r. Gauss Boaga fuso est: X = 4576835; Y = 2572744”;

- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di “Tipo A” né di “Tipo B1 e B2”;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 n. 16984 del 02.12.2010 comunicava l'”avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 3/05 e ss.mm.ii., e invitava la Società alla pubblicazione su due quotidiani dell'avviso di avvio del procedimento suddetto;

- In data 23.12.2010, con nota acquisita al protocollo con n. 17710, la Società Eolica Italiana Srl comunicava la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità su due quotidiani;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 n. 2294 del 22.02.2011 comunicava di aver concluso il procedimento positivamente; pertanto, essendo stati acquisiti tutti i pareri in data antecedente al 31.12.2010, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;

- in data 19.04.2011 il legale rappresentante della Società Eolica Italiana Srl ha sottoscritto 10 “Fogli Condizione” predisposti dalla Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG relativi ai dieci punti di attraversamento delle linee elettriche con i corsi d'acqua tutelati dall'Ufficio;

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'Art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che “si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione”, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. AOO_159 n. 2294 del 22.02.2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'Art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 9 aerogeneratori della potenza complessiva di 22,5 MW, ubicati nel Comune di Carapelle (Fg) contrada “Spartivento, Trionfo, Bonassisi”, posizionati secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

C20 2572493 4576402
C19 2572844 4576423
C18 4576835 2572744
C17 2574036 4577150
C16 2574301 4576842
C14 2574274 4577478
C4 2580637 4579508
C3 2581178 4579854
C1 2584208 4581051

e delle seguenti opere connesse:

„ stazione elettrica di Manfredonia (autorizzata con Atto Dirigenziale n. 75 del 2011);

„ cavidotto e stallo di connessione;

- in data 09.03.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Eolica Italiana S.r.l. e il Comune di Carapelle la Convenzione e l'Atto di Impegno di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 28.03.2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12404 e della Convenzione al repertorio n. 12405;

- La Società ha depositato, con nota acquisita al prot. n. 5471 del 27.04.2011, n. 3 copie del progetto definitivo;

in data 27.04.2011, inoltre, la Società ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo con n. 5470, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 121 del 4 Maggio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 22,5 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Carapelle (Fg), contrada "Spartivento, Trionfo, Bonassisi".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, Art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Eolica Italiana S.r.l. avente sede legale in Foggia, via Mario Forcella, n. 14 - P. I.V.A. n. 03490690710- dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 9 aerogeneratori della potenza complessiva di 22,5 MW, ubicati nel Comune di Carapelle (Fg) contrada "Spartivento, Trionfo, Bonassisi", posizionati secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

AEROGENE- COORDINATE
RATORE N. GAUSS BOAGA

X Y

C20 2572493 4576402

C19 2572844 4576423

C18 4576835 2572744
C17 2574036 4577150
C16 2574301 4576842
C14 2574274 4577478
C4 2580637 4579508
C3 2581178 4579854
C1 2584208 4581051

e delle seguenti opere connesse:

„ stazione elettrica di Manfredonia (autorizzata con Atto Dirigenziale n. 75 del 2011);
„ cavidotto e stallo di connessione.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'Art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Eolica Italiana S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'Art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto eolico, ai sensi del comma 4-bis dell'Art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'Art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al

successivo comma 5 dell'Art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'Art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'Art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente Art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune competente.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 27 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
